

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CATANIA

Scuola di Specializzazione per le Professioni legali "Antonino Galati"

**Convenzione di Collaborazione didattica
con il Consiglio Notarile di Catania**

- Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
- Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, di riforma degli ordinamenti didattici universitari;
- Visto lo Statuto dell'Università degli Studi di Catania, emanato con D.R. 06 maggio 1996;
- Visto il Regolamento Didattico di Ateneo, emanato con D.R. n.38 del 10 gennaio 1997;
- Vista la legge 15 maggio 1997 n. 127 e successive modificazioni (Misure urgenti per lo snellimento delle attività amministrative) – in particolare l'art. 17 cc 95 e 114, concernenti, rispettivamente, l'attuazione dell'autonomia didattica ed i criteri omogenei dei modelli didattici nelle Scuole di Specializzazione per le Professioni Legali;
- Visto il D. Lgs. 17 novembre 1997, n. 398, come modificato dalla legge 13 febbraio 2001, n. 48 (Modifica alla disciplina del concorso per uditore giudiziario e norme sulle scuole di specializzazione per le professioni legali) – in particolare l'art. 16 che prevede la stipula delle convenzioni per lo svolgimento delle attività pratiche condotte presso sedi giudiziarie, studi professionali e scuole del notariato, con lo specifico apporto di magistrati, avvocati e notai;
- Visto il D.M. 03 novembre 1999, n. 509 (Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli Atenei);
- Visto il D. I. 21 dicembre 1999, n. 537 che ha emanato il Regolamento recante norme per l'istituzione e l'organizzazione delle Scuole di Specializzazione per le professioni legali;
- Visto il D.R. n. 1433 del 14 marzo 2001 che ha decretato la modifica del precedente Regolamento Didattico dell'Ateneo conformemente all'istituzione della Scuola di Specializzazione per le professioni legali;
- Vista la delibera del Consiglio direttivo della Scuola di Specializzazione per le Professioni legali del 17 settembre 2004, con la quale è stata approvata la stipula di una convenzione con il Consiglio notarile di Catania per l'attuazione delle attività didattiche degli specializzandi per il secondo anno del corso, per l'indirizzo notarile, ad integrazione delle attività didattiche della Scuola;
- Viste le delibere del Senato accademico e del Consiglio di amministrazione, rispettivamente del 25 ottobre 2004 e del 29 ottobre 2004, che hanno approvato la suddetta convenzione;
- Vista che in data 17 dicembre 2004 è stata sottoscritta la suddetta convenzione;
- Vista la delibera del Consiglio Direttivo della Scuola di Specializzazione per le Professioni legali "Antonino Galati" del 28 maggio 2009, con la quale è stato approvato il rinnovo della stessa convenzione per altri cinque anni accademici a decorrere dall'anno accademico 2009/2010;
- Viste le delibere del Senato accademico e del Consiglio di amministrazione, rispettivamente del 23 luglio 2009 e del 24 luglio 2009, con le quali è stato approvato il rinnovo della suddetta convenzione

tutto ciò premesso

tra

l'Università degli Studi di Catania, rappresentata dal Magnifico Rettore, Prof. Antonino RECCA, per conto della Scuola di Specializzazione per le professioni legali "Antonino Galati" istituita presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Ateneo

il Consiglio Notarile di Catania, rappresentato dal Presidente Notaio dr. Sebastiana SCIRE' RISICHELLA, per conto della Scuola di Notariato,

si conviene e si stipula la seguente

CONVENZIONE DI COLLABORAZIONE DIDATTICA

Art. 1 – Finalità e oggetto della collaborazione

Il Consiglio Notarile di Catania, tramite la sua Scuola del Notariato, contribuirà allo svolgimento delle attività didattiche per gli specializzandi iscritti al secondo anno della Scuola di Specializzazione per le professioni legali "Antonino Galati", istituita presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Catania, che scelgano l'indirizzo notarile.

Art. 2 – Modalità di svolgimento della collaborazione

Il Direttore della Scuola, almeno un mese prima dell'inizio delle attività didattiche del secondo anno della Scuola, segnala al Presidente del Consiglio Notarile di Catania, e per lui al Direttore della Scuola di Notariato, il numero ed i nomi degli specializzandi che abbiano scelto l'indirizzo notarile, e che dovranno quindi seguire parte delle attività didattiche presso la Scuola del Notariato.

Art. 3 – Determinazione dei contenuti dell'attività didattica

Il Direttore della Scuola di Specializzazione, su conforme delibera del Consiglio Direttivo della Scuola, ed il Direttore della Scuola di Notariato individueranno annualmente le attività didattiche della Scuola di Notariato che dovranno essere frequentate dagli specializzandi.

Art. 4 – Obblighi ed attività degli specializzandi

Gli specializzandi firmeranno, esclusivamente ai fini di certificazione delle presenze, l'apposito diario che sarà predisposto dalla Scuola del Notariato. Il Direttore della Scuola del Notariato inoltrerà a fine anno alla Scuola di Specializzazione apposita documentazione attestante l'effettiva partecipazione di ciascuno di essi alle attività previste.

Art. 5 – Responsabili della Convenzione

L'Università degli Studi indica quale responsabile il Prof. Vincenzo DI CATALDO, Direttore della Scuola di Specializzazione per le Professioni legali "Antonino Galati". Il Consiglio Notarile di Catania indica quale responsabile il Notaio Maria Grazia TOMASELLO, Direttore della Scuola di Notariato.

L'eventuale sostituzione del responsabile della collaborazione di una delle parti dovrà essere comunicata all'altra parte.

Art. 6 – Copertura assicurativa

L'Università garantisce nei confronti degli specializzandi la copertura assicurativa per gli infortuni sul lavoro, per le malattie professionali e per la responsabilità civile durante la permanenza presso la Scuola del Notariato per lo svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione.

Art. 7 – Sicurezza

Il Consiglio Notarile di Catania, a cui competono gli obblighi di cui al D. L.vo 626/94 e ss.mm. s'impegna a garantire agli specializzandi le condizioni di sicurezza ed igiene previste dalla normativa vigente, sollevando l'Università da qualsiasi verifica.

Art. 8 – Oneri economici

La presente convenzione non comporterà alcun onere economico a carico dei contraenti e sarà registrata solo in caso d'uso ed a tassa fissa, ai sensi degli artt. 5 e 39 del D.P.R. n. 131/86. il costo della registrazione sarà a carico del richiedente.

Art. 9 – Durata

La durata della presente convenzione è fissata per cinque anni accademici dalla data di stipula, a far tempo dall'Anno Accademico 2009/2010. La convenzione potrà essere risolta da ciascuna delle parti, con un preavviso di almeno sei mesi, mediante comunicazione scritta da inviare all'altra parte con raccomandata con avviso di ricevimento, per il venir meno delle condizioni poste a base della stessa . il recesso o la risoluzione consensuale non hanno effetto che per l'avvenire e non incidono sulla parte di convenzione già eseguita.

Catania, 16 06 2009

Il Presidente del Consiglio Notarile
Notaio dr. Sebastiana Scire Risichella

Il Rettore
prof. Antonino Recca



L'Università degli Studi di Catania, rappresentata dal Magnifico Rettore, Prof. Antonino RECCA,
per conto della scuola di Specializzazione per le Professioni legali "Antonio Galati" della
Facoltà di Giurisprudenza di Catania